

CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come “ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona....., giusta Disposizione n. ____/____/PRES del __/__/____, da una parte, e l'Impresa..... (nel seguito indicata come “Impresa”), con sede e domicilio fiscale in..... n....., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’ENEA concede in appalto all’Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l’appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l’esecuzione del servizio di pulizia ed igiene ambientale dei Centri Ricerche dell’ENEA di Casaccia e Frascati nell’ambito Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi agli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Capitolato d’Oneri edizione febbraio 2023;
- Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico edizione febbraio 2023;

	- DUVRI dei Centri Ricerche Casaccia e Frascati di cui al successivo art. 10;	
	- Patto di integrità;	
	- Offerta dell'Impresa del,	
	-;	
	documenti tutti che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente e che, allegati al presente contratto e sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	L'impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente in ENEA, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.	
	<u>ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI – QUINTO D'OBLIGO</u>	
	L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistema "a corpo".	
	L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta a € (.....) – IVA esclusa – al netto del ribasso del% (..... per cento) praticato dall'Impresa sull'importo soggetto al ribasso in fase di presentazione dell'offerta, ivi inclusi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 6.355,00 (euro seimilatrecentocinquantacinque/00) e ivi incluso l'importo di € 53.631,63 (euro cinquantatremilaseicentotrentuno/00) a consumo per attività straordinarie a richiesta non programmabili.	
	Le eventuali prestazioni/forniture straordinarie aggiuntive saranno retribuite in base a quanto prescritto all'art. 6.3.2 del Capitolato tecnico edizione	

	febbraio 2023.	
	Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio/della fornitura, e nel rispetto dei casi stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi, secondo le modalità definite dall'art. 22 del D.M. n. 49/2018, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; al di là di questo limite l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. In questo caso sarà pagato l'importo relativo al servizio/fornitura effettivamente svolto. L'ENEA conserva la facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori servizi/forniture non elencati nel Capitolato di Appalto/nelle Specifiche Tecniche per i quali verranno praticati prezzi preventivamente concordati tra le parti.	
	<u>ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 (trentasei) mesi, agli stessi, patti, prezzi e condizioni e termine finale il, con facoltà di recesso unilaterale da parte dell'ENEA, senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia, con preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicarsi all'Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle prestazioni/forniture già eseguite, nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.	
	Il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento e opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L n. 76/2020.	

L'ENEA si riserva di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sarà calcolato l'importo dell'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, oltre IVA. Tale anticipazione sarà corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione erogata maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, con le modalità indicate all'art. 4.3.6 del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico edizione febbraio 2023.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute saranno svincolate, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del Certificato di Verifica di Conformità.

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'esito
positivo della verifica di conformità o regolare esecuzione, e comunque entro

	un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del	
	procedimento rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della	
	fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento della rata di saldo è	
	effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di emissione del	
	Certificato di Verifica di Conformità o del certificato di regolare esecuzione.	
	Nel caso di accertata irregolarità nei casi previsti dall'art. 105, comma 10,	
	del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all'art. 30	
	commi 5 e 6 del medesimo decreto.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata	
	irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte	
	e delle tasse.	
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia	
	Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico	
	sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito	
	dall'Agenzia delle Entrate.	
	A tal fine l'ENEA comunica che i Codici Univoci degli Uffici (CUU)	
	destinatari delle fatture sono i seguenti:	
	Centro Ricerche Casaccia – XNYN0J ;	
	Centro Ricerche Frascati – 8I8WRM .	
	Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della	
	fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".	
	Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura	
	elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma	
	elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	
	La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:	

	Contratto: n.;	
	- N. impegno/2023;	
	- CIG: CUP:.....	
	L'ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto all'applicazione dello " <i>split payment</i> ".	
	Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.	
	L'appaltatore (o il subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese) ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.	
	L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	

Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-*bis* della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

ART. 6 – PENALE

Si rinvia espressamente all'art. 8 del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico edizione febbraio 2023.

ART. 7 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. L'Impresa potrà richiedere la revisione dei prezzi una sola volta per ciascuna annualità e la richiesta dovrà essere inoltrata via PEC al RUP unitamente ad eventuali documenti probatori per comprovare l'aumento dei prezzi (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche).

ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per l'importo di € _____ (.....) nei modi stabiliti dal comma

		4, dall'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 103 comma
		6 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo è
		subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
		bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
		maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
		tra la data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità e
		l'assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il certificato di
		ultimazione delle prestazioni è rilasciato secondo le modalità definite
		dall'art. 25 del D.M. n. 49/2018.
		<u>ART. 9 – RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA</u>
		Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del
		Procedimento dell'ENEA è designato nella persona del Dott. Fabrizio
		Garzione.
		Il citato Responsabile si avvale, se nominati, dei Direttori dell'esecuzione
		designati nella persona:
		- del per il C.R. Casaccia;
		- del per il C.R. Frascati,
		in tal caso il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà preposto al
		controllo amministrativo-contabile dell'esecuzione dell'intervento secondo
		le indicazioni contenute all'art. 26 del D.M. n. 49/2018. Inoltre il Direttore
		dell'esecuzione del contratto provvederà alla verifica del rispetto degli
		obblighi dell'Impresa e del subappaltatore secondo le modalità definite
		dall'art. 20 del D.M. n. 49/2018.
		L'Impresa deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di
		professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa

8

	nei confronti dell'ENEA. Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa	
	rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti:	
	organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione dell'appalto	
	conformemente ai contenuti del presente contratto, delle specifiche tecniche	
	e delle eventuali richieste dal Responsabile del Procedimento dell'ENEA;	
	curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di	
	legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione	
	degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per la	
	loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni	
	vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza,	
	provvedere a nominare un sostituto. Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi	
	della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione	
	del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile	
	dell'Impresa, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase	
	dell'attività contrattuale.	
	Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al	
	Responsabile del Procedimento dell'ENEA, il nominativo del suo	
	Rappresentante.	
	<u>ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE</u>	
	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>	
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della	
	propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di	
	condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove	
	devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà	

	<p>dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività da svolgere.</p>	
	<p>L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).</p>	
	<p><u>ART. 11 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E ATTREZZATURE UTILIZZATE</u></p>	
	<p>L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione.</p>	
	<p>L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte.</p>	
	<p>L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in materia.</p>	
	<p>L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia</p>	

	utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e	
	totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima	
	e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità	
	d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura	
	e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di	
	tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché	
	quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 81/2008. L'Impresa dovrà	
	provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo	
	dell'appalto e viceversa.	
	Limitatamente agli appalti dei servizi per i quali i CCNL, applicabili al	
	personale impiegato negli appalti stessi, prevedono che alla cessazione	
	dell'appalto intervenga, nei confronti personale citato, la risoluzione del	
	rapporto di lavoro con l'Impresa cessante e la costituzione "ex novo" del	
	rapporto di lavoro con l'Impresa subentrante, quest'ultima dovrà provvedere	
	ad accantonare per il suddetto personale, il trattamento di fine rapporto-TFR	
	mediante costituzione di un apposito fondo presso un istituto assicuratore.	
	L'Impresa dovrà esibire al Responsabile del Procedimento, unitamente alla	
	prima fattura emessa e relativa ai servizi svolti, la polizza rilasciata	
	dall'Istituto assicuratore attestante l'avvenuta costituzione del fondo.	
	Inoltre, ogni qualvolta interverranno variazioni delle retribuzioni per effetto	
	sia dell'applicazione di norme relative al Contratto Nazionale o Provinciale	
	per i lavoratori dipendenti di categoria, l'Impresa dovrà provvedere a versare	
	all'Istituto assicuratore le quote relative a tali variazioni, esibendo le	
	quietanze al Responsabile del Procedimento. Resta inteso che ove la polizza	
	di cui sopra preveda versamenti periodici, dovrà essere dimostrato	

dall'Impresa il puntuale pagamento dei singoli ratei. Qualora l'Impresa non presenti la polizza relativa alla costituzione del fondo e/o le quietanze dei successivi versamenti l'ENEA non procederà al mandato di pagamento delle fatture e attiverà la procedura prevista dall' art. 30 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.

La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e

	conseguenze previste all'art. 19. In caso di sospensione delle attività a causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate. Si applica l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 23 del D.M. n. 49/2018.	
	<u>ART. 14 - ASSICURAZIONE</u>	
	L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'ENEA, al personale dell'ENEA, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti.	
	A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell'inizio delle attività, l'Impresa è tenuta a stipulare, a propria cura e spese, un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00). Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento.	
	Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà si applica l'art. 24 del D.M. n. 49/2018.	
	<u>ART. 15 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA</u>	
	L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, (con cadenza annuale ovvero al verificarsi del fatto), se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187/1991.	

ART. 16 - SUBAPPALTO

Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltati alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla normativa e/o nelle specifiche di gara, tenuto conto in particolare delle prestazioni non subappaltabili riportate nel disciplinare di gara. Fatto salvo quanto previsto all'art. 105, comma 13, il pagamento delle attività effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa aggiudicataria, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO

A sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. , a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera

ART. 18 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi allegati. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte

	che, in caso d'uso, provvede alla stessa.	
	L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.	
	<u>ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.	
	Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento	

	delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA;	
	n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020;	
	o) il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia	

	imputabile all’Impresa, opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L n. 76/2020.	
	In tali casi l’ENEA sarà tenuta a corrispondere all’Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà inoltre all’incameramento da parte dell’ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al risarcimento dei danni da parte dell’Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera a) e nei casi previsti all’art. 108, comma 1 lettere a) e b).	
	<u>ART. 20 – CLAUSOLA LIMITATIVA</u>	
	L’inizio delle attività e la prosecuzione delle stesse negli anni successivi al primo saranno subordinate all'assegnazione all'ENEA, per ciascun esercizio, all’entità del contributo ordinario dello Stato assegnato all’ENEA per tali esercizi di competenza; pertanto l'ENEA si riserva di interrompere o di ridurre le attività contrattuali qualora intervengano riduzioni del contributo ordinario dello Stato che comportino conseguenti azioni di riduzione di spesa. Tale clausola non comporta alcun maggior onere per l’ENEA.	
	<u>ART. 21 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’</u>	
	Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emessa a cura del Responsabile unico del Procedimento il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l’attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L’esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, secondo le	

modalità indicate all'art. 5 del presente contratto, e lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 22 – ATTIVITA' IN ZONE CONTROLLATE E SORVEGLIATE

Per la effettuazione di attività in ambienti a rischio di contaminazione e/o irraggiamento, l'Impresa dovrà fornire preventivamente le informazioni sulle attività che verranno svolte, incluso il dettaglio delle modalità operative, della strumentazione utilizzata, dell'eventuale produzione di rifiuti e delle modalità del loro successivo smaltimento. I lavoratori impiegati dovranno essere classificati ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs.101/2020 e s.m.i. sulla base delle mansioni assegnate e delle informazioni sull'entità del rischio da radiazioni ionizzanti fornite dall'ENEA; l'Impresa sarà quindi ritenuta responsabile della radioprotezione dei lavoratori stessi ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i., inclusa la nomina di un proprio esperto di radioprotezione (art.7, comma 1, punto 39) D.Lgs.101/2020 e s.m.i.) e di un proprio medico autorizzato (art.7 comma 1, punto 95) del D.Lgs.101/2020 e s.m.i.) nel caso di impiego di lavoratori esposti (art.7, comma 1, punto 79) del D.Lgs.101/2020 e s.m.i.). Per tutto ciò che non sia espressamente specificato nel seguito, l'Impresa dovrà attenersi, per la tutela della salute dei lavoratori, a quanto previsto dalla normativa nazionale ed alla regolamentazione vigente presso ENEA. L'Impresa dovrà, inoltre, operare secondo le modalità stabilite d'intesa con l'ENEA ed elaborate avvalendosi del proprio esperto di radioprotezione e dall'esperto di radioprotezione dell'ENEA e raccolte in un “verbale di coordinamento per l'esecuzione di interventi di manutenzione in aree controllate e sorvegliate” . Tutte le attrezzature ed i materiali utilizzati nelle

	aree controllate e sorvegliate con rischio di contaminazione dovranno essere opportunamente contrassegnati; qualsiasi trasferimento di essi ad altre aree o loro destinazione “a rifiuto” potrà avvenire solo dopo benestare scritto da parte dell’esperto di radioprotezione dell'ENEA. Detto benestare è esteso ai rifiuti provenienti dai locali	
	L’ENEA si riserva, in funzione della destinazione lavorativa, la facoltà di non accettare, a suo insindacabile giudizio, lavoratori che abbiano già assorbito dosi di radiazioni ionizzanti ritenute eccessive in relazione alla previsione di dose per l’esecuzione delle attività. L'Impresa deve impegnarsi a far sì che i propri dipendenti osservino scrupolosamente la normativa generale e particolare di radioprotezione.	
	<u>ART. 23 - CERTIFICAZIONE AMBIENTE E SICUREZZA</u>	
	L’Impresa dichiara espressamente che si adegnerà alle regole e procedure suddette nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto.	
	<u>ART. 24 - NORMA DI RINVIO</u>	
	Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente Art. 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.	
	<u>ART. 25 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA</u>	
	Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell’Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto dell’ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti.	
	In tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l’ENEA.	

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018, l'ENEA informa che:

1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ("ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.

2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:

adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;

espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto.

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.

5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti

obbligatoria per legge.

6) È sempre consentito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. (fino all'art. 22) del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 28 - DICHIARAZIONE ENEA

Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 *bis*, della L. 488/1999, modificata dal D.L. 168/2004 (convertito con L. 191/2004).

ART. 29 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

....., lì

L'ENEA

L'Impresa

Il sottoscritto, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12 13, 14, 19, 20, 25 e 29 del presente contratto.

....., lì

L'Impresa

	Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge	
	23 dicembre 1999 n. 488	
	come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168	
	(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488,	
	come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30	
	luglio 2004 n. 191), il sottoscritto Responsabile	
dell'ENEA, relativamente al contratto per l'appalto	
 stipulato tra l'ENEA, rappresentata dal sottoscritto,	
	enella persona del, dall'altro,	
	DICHIARA	
	ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre	
	2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della	
	Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n.	
	168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il	
	contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP	
	relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto	
	previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come	
	modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio	
	2004 n. 191).	
	Roma li,	